

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1250

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore PISTOIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1993

Modifica all'articolo 68 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Gli effetti della pessima applicazione dell'articolo 68 della Costituzione sono sotto gli occhi di tutti. La necessità d'intervenire per una modifica radicale dello stesso articolo si avverte da tempo ed è colta con particolare attenzione da gran parte dei parlamentari eletti il 5-6 aprile 1992.

Occorre impegnarsi nel portare avanti esigenze in più occasioni espresse con forza dall'elettorato. Bisogna guardarsi dall'essere travolti dalla piazza o da fattori

emotivi, ma occorre procedere con estremo rigore.

La proposta che vi sottoponiamo certamente salva alcuni principi democratici molto cari, nel corso degli anni, alle Camere, ma certamente annulla privilegi e la fa finita con la immunità-impunità. Mi permetto altresì ricordare che per il parlamentare eventualmente interessato la mancata richiesta di autorizzazione è anche un atto di liberazione da atteggiamenti di propaganda demagogica e da critiche spesso ingiuste e immotivate.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Nessun membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene».